

Bruxelles, 11.7.2023 COM(2023) 408 final

2023/0269 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di comitato per la pesca nell'Atlantico centro-orientale e che abroga la decisione (UE) 2019/1570

IT IT

RELAZIONE

1. OGGETTO DELLA PROPOSTA

La presente proposta riguarda una decisione sulla posizione da adottare a nome dell'Unione europea nelle riunioni del comitato per la pesca nell'Atlantico centro-orientale (Copace) nel periodo 2024-2028 in riferimento alla prevista adozione di misure e osservazioni non vincolanti relative alla gestione delle risorse marine vive.

2. CONTESTO DELLA PROPOSTA

2.1. L'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura

Il comitato per la pesca nell'Atlantico centro-orientale (Copace) è stato istituito con la risoluzione 1/48 del Consiglio dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO) a norma dell'articolo VI, paragrafo 2, dello Statuto della FAO. Lo statuto del Copace è stato emanato dal direttore generale della FAO il 19 settembre 1967 e modificato da ultimo nel 2003, segnatamente per quanto riguarda lo scopo, le funzioni e le responsabilità del Copace.

Obiettivo del Copace è promuovere l'utilizzo sostenibile delle risorse marine vive nella sua zona di competenza mediante una gestione e uno sviluppo adeguati delle attività di pesca. Il comitato si occupa di tutte le risorse marine vive all'interno della sua zona di competenza, che si estende da Capo Spartel fino alla foce del fiume Congo.

L'Unione europea è membro del Copace¹, analogamente alla Grecia, alla Spagna, alla Francia, all'Italia, ai Paesi Bassi, alla Polonia e alla Romania.

2.2. Il comitato per la pesca nell'Atlantico centro-orientale

Il Copace è un organismo regionale per la pesca, tecnico e consultivo, istituito a norma dell'articolo VI, paragrafo 2, dello Statuto della FAO. Il segretariato del Copace è gestito e finanziato dalla FAO. Le sue funzioni principali comprendono la promozione, il sostegno e il coordinamento della ricerca scientifica, della governance e delle attività relative alla conservazione e alla gestione delle risorse marine vive nella sua zona di competenza. Il Copace può inoltre fornire consulenza ai suoi membri in materia di gestione, monitoraggio, controllo e sorveglianza della pesca. Esso, infine, provvede alla definizione della base scientifica per le misure normative miranti alla conservazione e alla gestione delle risorse alieutiche marine e fornisce consulenza sull'adozione delle misure normative da parte dei governi membri.

Normalmente le riunioni del Copace si tengono ogni due anni. In qualità di membro, l'Unione ha il diritto di partecipare al suo processo decisionale e di pronunciarsi, con il voto, sulle sue decisioni. Il Copace delibera a maggioranza dei voti espressi, salvo diversamente disposto nel suo regolamento interno.

2.3. Le decisioni adottate dal comitato per la pesca nell'Atlantico centro-orientale

Nell'ambito del mandato del suo statuto riveduto, il Copace offre consulenza ai governi membri e alle organizzazioni regionali competenti sulle misure di gestione ("misure"). In virtù del carattere consultivo del Copace, le sue decisioni non sono vincolanti per i membri.

Decisione del Consiglio, del 25 novembre 1991, sull'accesso della Comunità europea all'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO).

3. LA POSIZIONE DA ADOTTARE A NOME DELL'UNIONE

Conformemente alle procedure applicabili alle organizzazioni regionali di gestione della pesca (ORGP), la posizione da adottare a nome dell'Unione nelle riunioni annuali di organismi regionali per la pesca come il Copace è definita secondo un approccio a due livelli. Una decisione del Consiglio stabilisce i principi guida della posizione dell'Unione su base pluriennale; tale posizione è in seguito adeguata prima di ogni riunione annuale mediante documenti informali dei servizi della Commissione che devono essere approvati dal Consiglio.

Per il Copace questo approccio è attuato dalla decisione (UE) 2019/1570 del Consiglio, del 16 settembre 2019, che stabilisce la posizione dell'Unione nell'ambito del Copace per il periodo 2019-2023. La decisione contiene principi generali, ma tiene anche conto, per quanto possibile, delle specificità del Copace. Stabilisce inoltre la procedura ordinaria per la definizione della posizione dell'Unione anno per anno, come richiesto dagli Stati membri.

La decisione (UE) 2019/1570 del Consiglio ha fatto propri i principi della nuova politica comune della pesca stabiliti nel regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio², tenendo conto anche degli obiettivi indicati nella comunicazione della Commissione sulla dimensione esterna della politica comune della pesca³. Ha inoltre allineato la posizione dell'Unione al trattato di Lisbona.

La decisione (UE) 2019/1570 del Consiglio dispone che la posizione dell'Unione sia valutata e, se del caso, riveduta prima della riunione annuale del 2024. La presente proposta stabilisce pertanto la posizione dell'Unione in sede di Copace per il periodo 2024-2028, sostituendo così la decisione (UE) 2019/1570 del Consiglio.

L'attuale revisione tiene conto del Green Deal europeo, per la parte riguardante la pesca, in particolare della strategia sulla biodiversità⁴, di quella sull'adattamento ai cambiamenti climatici⁵ e della strategia "Dal produttore al consumatore"⁶. Prende inoltre in considerazione la strategia per la plastica⁷ e il piano d'azione per l'inquinamento zero⁸. Tiene conto infine anche della comunicazione congiunta sulla governance internazionale degli oceani⁹.

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni, Strategia dell'UE sulla biodiversità per il 2030 – Riportare la natura nella nostra vita (COM/2020/380).

_

Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22).

³ COM(2011) 424 del 13.7.2011.

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, Plasmare un'Europa resiliente ai cambiamenti climatici - La nuova strategia dell'UE di adattamento ai cambiamenti climatici (COM(2021) 82 final).

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, Una strategia "Dal produttore al consumatore" per un sistema alimentare equo, sano e rispettoso dell'ambiente (COM/2020/381).

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, "Strategia europea per la plastica nell'economia circolare" (COM(2018) 28 final).

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, Un percorso verso un pianeta più sano per tutti – Piano d'azione dell'UE: "Verso l'inquinamento zero per l'aria, l'acqua e il suolo" (COM/2021/400 final).

Comunicazione congiunta al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, Definire la rotta verso un pianeta blu sostenibile (JOIN/2022/28 final).

4. BASE GIURIDICA

4.1. Base giuridica procedurale

4.1.1. Principi

L'articolo 218, paragrafo 9, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (il "trattato") prevede l'adozione di decisioni che stabiliscono "le posizioni da adottare a nome dell'Unione in un organo istituito da un accordo, se tale organo deve adottare atti che hanno effetti giuridici, fatta eccezione per gli atti che integrano o modificano il quadro istituzionale dell'accordo".

Rientrano nel concetto di "atti che hanno effetti giuridici" gli atti che hanno effetti giuridici in forza delle norme di diritto internazionale disciplinanti l'organo in questione. Vi rientrano anche gli atti sprovvisti di carattere vincolante ai sensi del diritto internazionale ma che "sono tali da incidere in modo determinante sul contenuto della normativa adottata dal legislatore dell'Unione" 10.

4.1.2. Applicazione al caso concreto

Il Copace è un organismo tecnico regionale per la pesca, istituito con la risoluzione 1/48 della FAO del 1967 a norma dell'articolo VI, paragrafo 2, dello Statuto della FAO. Anche se le decisioni ("misure") del Copace non sono vincolanti per i suoi membri, di fatto gli atti che esso è chiamato ad adottare sono tali da incidere in modo determinante sul contenuto della normativa adottata dal legislatore dell'Unione.

L'atto previsto non integra né modifica il quadro istituzionale dell'accordo.

La base giuridica procedurale della decisione proposta è pertanto l'articolo 218, paragrafo 9, del trattato.

4.2. Base giuridica sostanziale

4.2.1. Principi

La base giuridica sostanziale delle decisioni di cui all'articolo 218, paragrafo 9, del trattato dipende essenzialmente dall'obiettivo e dal contenuto dell'atto previsto su cui dovrà prendersi una posizione a nome dell'Unione. Se tale atto persegue una duplice finalità o ha una doppia componente, una delle quali sia da considerarsi principale e l'altra solo accessoria, la decisione a norma dell'articolo 218, paragrafo 9, del trattato deve fondarsi su una sola base giuridica sostanziale, ossia su quella richiesta dalla finalità o dalla componente principale.

4.2.2. Applicazione al caso concreto

L'obiettivo principale e il contenuto dell'atto previsto riguardano la pesca. La base giuridica che stabilisce i principi che la presente posizione deve far propri è il regolamento (UE) n. 1380/2013.

La base giuridica sostanziale della decisione proposta è pertanto l'articolo 43, paragrafo 2, TFUE. La decisione sostituirà la decisione (UE) 2019/1570 del Consiglio relativa al periodo 2019-2023.

4.3. Conclusioni

La base giuridica della decisione proposta dovrebbe quindi essere l'articolo 43, paragrafo 2, del trattato, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9, del trattato.

Sentenza della Corte di giustizia del 7 ottobre 2014, *Germania contro Consiglio*, C-399/12, ECLI:EU:C:2014:2258, punti 61-64.

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di comitato per la pesca nell'Atlantico centro-orientale e che abroga la decisione (UE) 2019/1570

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, paragrafo 2, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) L'Unione europea è membro dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO)¹ e del comitato per la pesca nell'Atlantico centro-orientale (Copace), che è un comitato regionale per la pesca della FAO.
- (2) Il Copace fornisce consulenza su misure di gestione (di seguito "misure"). In virtù del carattere consultivo del Copace, le sue decisioni non sono vincolanti per i membri.
- (3) La decisione (UE) 2019/1570 del Consiglio² dispone che la posizione dell'Unione sia valutata e, se del caso, riveduta prima della riunione annuale del 2024. Durante la sua prossima riunione, il Copace dovrà esprimere un parere sulle misure di conservazione e di gestione delle risorse marine vive.
- (4) Il regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio³ stabilisce che l'Unione garantisca che le attività di pesca e di acquacoltura siano sostenibili dal punto di vista ambientale nel lungo termine e siano gestite in modo coerente con gli obiettivi consistenti nel conseguire vantaggi a livello economico, sociale e occupazionale e nel contribuire alla disponibilità dell'approvvigionamento alimentare. Stabilisce inoltre che l'Unione applichi alla gestione della pesca un approccio precauzionale e si adoperi per garantire che lo sfruttamento delle risorse biologiche marine vive ricostituisca e mantenga le popolazioni delle specie pescate al di sopra di livelli in grado di produrre il rendimento massimo sostenibile. Stabilisce anche che l'Unione adotti misure di gestione e di conservazione basate sui migliori pareri scientifici disponibili, promuova lo sviluppo delle conoscenze e delle consulenze scientifiche, elimini gradualmente i rigetti in mare e promuova metodi di pesca che contribuiscano a rendere la pesca più selettiva, ad evitare e ridurre, per quanto

Decisione (UE) 2019/1570 del Consiglio, del 16 settembre 2019, relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di Comitato per la pesca nell'Atlantico centro-orientale (Copace) (GU L 242 del 20.9.2019, pag. 20).

-

Decisione del Consiglio, del 25 novembre 1991, sull'accesso della Comunità europea all'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO) (GU C 292 del 9.11.1991, pag. 8).

Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22).

possibile, le catture indesiderate e a contenere l'impatto di tale attività sull'ecosistema marino e sulle risorse alieutiche. Il regolamento (UE) n. 1380/2013, infine, dispone specificamente che l'Unione persegua tali obiettivi e applichi tali principi nel condurre le sue relazioni esterne in materia di pesca.

- (5) In linea con la strategia sulla biodiversità⁴, con quella sull'adattamento ai cambiamenti climatici⁵ e con la strategia "Dal produttore al consumatore"⁶, è essenziale proteggere la natura e invertire il degrado degli ecosistemi. I rischi derivanti dai cambiamenti climatici e dalla perdita di biodiversità non devono compromettere la disponibilità dei beni e dei servizi che ecosistemi marini sani forniscono ai pescatori, alle comunità costiere e alle persone in generale.
- (6) La strategia per la plastica⁷ fa riferimento a misure specifiche volte a ridurre l'inquinamento marino e da plastica e la perdita o l'abbandono in mare degli attrezzi da pesca. Il piano d'azione per l'inquinamento zero⁸ mira inoltre a ridurre del 50 % i rifiuti di plastica nei mari e del 30 % le microplastiche rilasciate nell'ambiente.
- (7) Attualmente la posizione da adottare a nome dell'Unione nelle riunioni del Copace è stabilita dalla decisione (UE) 2019/1570 del Consiglio. È opportuno abrogare tale decisione e sostituirla con una nuova per il periodo 2024-2028.
- (8) Come precisato nella comunicazione congiunta sulla governance internazionale degli oceani⁹, la protezione e la conservazione della biodiversità marina sono priorità fondamentali dell'azione esterna dell'UE. L'UE è il principale attore delle organizzazioni regionali di gestione della pesca (ORGP) e degli organismi per la pesca a livello mondiale. Al loro interno l'UE promuove la sostenibilità degli stock ittici e un processo decisionale trasparente basato su solidi pareri scientifici, favorisce la ricerca scientifica e rafforza il rispetto degli obblighi.
- (9) In considerazione del carattere evolutivo delle risorse alieutiche nella zona di competenza del Copace e della necessità che la posizione dell'Unione tenga conto dei nuovi sviluppi, in particolare dei nuovi dati scientifici e delle altre informazioni pertinenti presentate prima o durante le riunioni del Copace, è opportuno stabilire procedure per la definizione annuale della posizione dell'Unione per il periodo 2024-2028. Tali posizioni dovrebbero essere in linea con il principio di leale cooperazione tra le istituzioni dell'Unione sancito dall'articolo 13, paragrafo 2, del trattato sull'Unione europea,

_

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni, Strategia dell'UE sulla biodiversità per il 2030 – Riportare la natura nella nostra vita (COM/2020/380).

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, Plasmare un'Europa resiliente ai cambiamenti climatici - La nuova strategia dell'UE di adattamento ai cambiamenti climatici (COM(2021) 82 final).

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, Una strategia "Dal produttore al consumatore" per un sistema alimentare equo, sano e rispettoso dell'ambiente (COM/2020/381).

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, "Strategia europea per la plastica nell'economia circolare" (COM(2018) 28 final).

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, Un percorso verso un pianeta più sano per tutti – Piano d'azione dell'UE: "Verso l'inquinamento zero per l'aria, l'acqua e il suolo" (COM/2021/400 final).

Comunicazione congiunta al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, Definire la rotta verso un pianeta blu sostenibile (JOIN/2022/28 final).

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione da adottare a nome dell'Unione nelle riunioni del comitato per la pesca nell'Atlantico centro-orientale (Copace) figura nell'allegato I della presente decisione.

Articolo 2

La definizione annuale della posizione dell'Unione da adottare nelle riunioni del Copace avviene conformemente all'allegato II.

Articolo 3

La posizione dell'Unione definita nell'allegato I è valutata e, se del caso, riveduta dal Consiglio su proposta della Commissione al più tardi prima di qualsiasi riunione del Copace del 2024.

Articolo 4

La decisione (UE) 2019/1570 è abrogata.

Articolo 5

La Commissione è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio Il presidente